

PREMESSO:

- **CHE** l'ASP "Don Giovanni Silvestri" è stata chiamata in causa con Atto di citazione avanti al Tribunale di Bari notificato in data 18.12.2017 prot. n. 1037, unitamente alla Cooperativa Sociale "Il Salvatore" a r.l., per il ristoro dei danni subiti dalla Sig.ra Francesca Maria Pia Giotta e germani Giliberti Lucia, Rosa, Carlo e Pietro Sebastiano, rappresentati e difesi dall'Avv. Marialetizia Giacobelli del Foro di Roma e dall'Avv. Lucia De Santis del Foro di Taranto, a seguito dell'allontanamento dalla Struttura Assistenziale dell'anziano non autosufficiente Sig. G.C.G. avvenuto il 27.05.2016;
- **CHE** l'udienza è stata fissata per il giorno 18 aprile 2018;

RAVVISATA la necessità di costituirsi in giudizio a fronte dell'atto sopra richiamato, innanzi al Tribunale di Bari;

RITENUTO, quindi, necessario autorizzare il Presidente pro-tempore dell'ASP "Don Giovanni Silvestri" a resistere in giudizio, in nome e per conto dell'Ente, nella controversia di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il Decreto Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal Decreto Lgs. n. 56/2017 :

- esclude all'art. 17 dall'applicazione delle disposizioni del nuovo Codice degli appalti, i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della Legge 9.2.1982, n. 31 e ss.mm.ii., in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione Europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
- all'art. 4 dispone che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione oggettiva del codice, avvenga nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

VISTE le Linee guida non vincolanti dell'ANAC, recanti "L'affidamento dei servizi legali", prodotte dall'Autorità ai sensi del disposto di cui all'art. 313, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, ma che non sono state ancora oggetto di apposita deliberazione;

VISTO il parere interlocutorio del Consiglio di Stato 14 settembre 2017 relativamente alle precitate Linee guida ANAC per gli incarichi legali ed in particolare il primo capoverso del punto 5 che reca: "Vero è che, tuttavia, per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali, di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del codice, anche in ragione di una rilevante o anche se non esclusiva o componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione";

CONSIDERATO, inoltre:

- la necessità, ravvisata unanimemente dal Consiglio di Amministrazione, che l'Ente si costituisca in giudizio, al fine tutelare i propri interessi e le proprie ragioni;

- che l'ASP "Don Giovanni Silvestri" non dispone all'interno della sua struttura organizzativa di un legale, per cui si rende necessario l'affidamento di un incarico di patrocinio legale;

- l'opportunità, in relazione alla somma rilevanza del giudizio *de quo*, di far ricorso ad un affidamento diretto, nelle more di dotarsi di un Regolamento per il conferimento degli incarichi legali o quanto meno organizzarsi nella scelta degli avvocati prestatori di servizi mediante l'adozione di elenchi approvati da altro Ente, affinché le modalità di affidamento vengano ad essere ricondotte a procedure selettive;

RITENUTO nell'urgenza di procedere, nelle more dell'emanazione ed entrata in vigore delle suddette Linee guida, di affidare il servizio di rappresentanza legale nell'ambito della vertenza di cui si tratta, tramite affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, che disciplina i contratti sotto soglia, così come modificato dal ultimo dal Dlgs. 19 aprile 2017, n. 56, il quale prevede che le stazioni appaltanti "procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 secondo le seguenti modalità:

a) *per affidamenti di importi inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici* ;

RICHIAMATA sul punto la deliberazione della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo Lombardia, nel parere 162/2016/PAR del 30 maggio 2016, la quale chiarisce che alcuni rapporti negoziali, qualificabili, per diritto civile, come contratti d'opera o di opera intellettuale, sono stati attratti, in punto di procedure per l'affidamento, alla disciplina dettata dal codice D.Lgs. 50/2016 che, in esecuzione a specifiche direttive comunitarie, nel delineare l'ambito oggettivo di applicazione, contiene una definizione di "contratto di appalto di servizi" molto più ampia di quella del codice civile, attraendo anche negozi qualificabili come contratti d'opera o di opera intellettuale;

VISTA la deliberazione del C.d.A. n. 15 del 26.10.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale questa Azienda aderiva al procedimento di negoziazione assistita ex D.L.n.132/2014 convertito in L. n. 164/2014 con lo Studio Legale e Tributario Avv. Lucia De Santis - Avv. Lucia De Santis e Avv. Gennaro Gadaleta - per la soluzione della controversia relativa alla richiesta di risarcimento danni per l'allontanamento dalla Struttura Assistenziale dell'anziano non autosufficiente Sig. G.C.G., verificatosi nella mattinata del 27.05.2016;

RILEVATO che con la precitata deliberazione n. 15/2016 veniva affidato all'Avv. Vito Aurelio Pappalepore, con studio a Bari in via Niccolò Pizzoli, n.8, l'incarico di assistenza stragiudiziale e partecipazione alla convenzione di negoziazione assistita per la definizione della vertenza in atto con gli Avv. Lucia De Santis e Gennaro Gadaleta sopra meglio specificati, precisando che *“nel caso in cui non dovesse raggiungersi la convenzione di negoziazione assistita, l'Azienda, secondo criteri di evidente consequenzialità e complementarità con il presente incarico, affiderà al suddetto avvocato l'incarico di assistenza in giudizio della relativa controversia legale, tenendo conto del D.M. n. 55/2014”*;

ESAMINATO il curriculum formativo e professionale dell'Avv. Vito Aurelio Pappalepore e ritenuto lo stesso rispondente, per qualificazione professionale, allo scopo dell'incarico;

PRESO ATTO che il giudizio in oggetto è di rilevante importanza, delicatezza e complessità, per cui richiede prestazioni professionali di alta specializzazione quali quelle garantite da professionisti di chiara fama come l'Avv. Vito Aurelio Pappalepore;

RITENUTO per quanto innanzi di affidare l'incarico della difesa e della rappresentanza legale dell'Ente nella vertenza giudiziaria in parola, secondo quanto stabilito con la precitata deliberazione del C.d.A. n. 15/2016, all'Avv. Vito Aurelio Pappalepore, con studio a Bari in via Niccolò Pizzoli, n. 8;

RITENUTO congruo il preventivo di spesa fatto pervenire dal Legale di cui sopra in data 09.01.2018, calcolato prendendo a riferimento i valori minimi di cui al D.M. n. 55/2014 senza alcuna maggiorazione, pari ad € 14.500,00, oltre spese generali ed oneri di legge;

VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 (par. 5.2 lett. G) nel quale si dispone che "gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa";

DATO ATTO che tale spesa troverà capienza e copertura all'apposito capitolo di PEG n. 310 intitolato: "Spese per liti del Bilancio di Previsione 2018/2020 (Missione 1, Programma 2, Titolo 1, Macroaggregato 3) ;

ATTESA l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge 241/90 (disposizione introdotta dall'art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012);

SENTITO il parere "favorevole" del Segretario dell'Ente;

VISTA la vigente normativa nazionale e regionale di riferimento per l'ASP;

VISTO il vigente Statuto;

CON VOTI unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) **DI RICHIAMARE** la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) **DI AUTORIZZARE** il Presidente pro-tempore dell'ASP "Don Giovanni Silvestri" a resistere in giudizio, in nome e per conto dell'Ente, all'atto di citazione presso il Tribunale di Bari promosso dalla Sig.ra Francesca Maria Pia Giotta e germani Giliberti Lucia, Rosa, Carlo e Pietro Sebastiano, rappresentati e difesi dall'Avv. Marialetizia Giacobelli del Foro di Roma e dall'Avv. Lucia De Santis del Foro di Taranto, dinanzi al Tribunale Ordinario di Bari, per la soluzione della controversia relativa alla richiesta di risarcimento danni per l'allontanamento dalla Struttura Assistenziale dell'anziano non autosufficiente Sig. G.C.G., verificatosi nella mattinata del 27.05.2016;
- 3) **DI AFFIDARE**, allo scopo, per i motivi in premessa richiamati, l'incarico all'Avv. Vito Aurelio Pappalepore, con studio a Bari in via Niccolò Pizzoli, n. 8, della difesa e della rappresentanza legale dell'Ente nella vertenza giudiziaria in parola, conferendo allo stesso ampio mandato di difendere e rappresentare l'ASP "Don Giovanni Silvestri" in tale procedura, con ogni facoltà di legge ed eleggendo domicilio presso lo stesso in Bari, via Niccolò Pizzoli, n. 8;
- 4) **DI DARE ATTO** che la somma di € 14.500,00, oltre spese generali ed oneri di legge, per complessivi € 21.157,24, per il pagamento delle competenze professionali al legale incaricato della difesa e della rappresentanza legale dell'Ente nel procedimento giudiziario *de quo*, troverà capienza e copertura all'apposito capitolo di PEG n. 310 intitolato: "Spese per liti" del Bilancio di Previsione 2018/2020, in corso di formazione (Missione 1, Programma 2, Titolo 1, Macroaggregato 3);
- 5) **DI APPROVARE** lo schema di disciplinare di incarico che viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- 6) **DI DEMANDARE** al Segretario/Responsabile di Servizio ogni adempimento consequenziale alla presente deliberazione, ivi compresa la richiesta all'ANAC del codice CIG e la stipula della convenzione/disciplinare;
- 7) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 6, della Legge Regionale 30.09.2004, n. 15.